COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

61.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri (4036) 671

PRESIDENTE 671, 678, 681, 682

CESARONI 672, 680

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 679, 680, 681

SANTAGATI 676

SPINELLI 677, 681, 682

Votazione segreta:

PRESIDENTE 701

La seduta comincia alle 11.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sull'importazione e commercializzazione dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri (4036).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso.

La risoluzione del 21 aprile 1970 assunta dal Consiglio delle comunità economiche europee obbliga i paesi membri, detentori di monopoli a carattere commerciale dei tabacchi manifatturati, a sopprimere i diritti esclusivi di importazione e di commercializzazione all'ingrosso, a partire dal 1° gennaio 1976. Ovviamente questa obbligazione comporta una riduzione delle potestà finora detenute dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato ed è certamente destinata ad influire in qualche misura - direi in misura notevole - sulla stessa capacità operativa dell'azienda di Stato, la quale verrà a trovarsi dal 1° gennaio 1976 a dover competere in maniera più incisiva con tutte le altre organizzazioni comunitarie, che producono e commerciano il tabacco.

Questa Commissione ha dedicato una serie di sedute, svolgendo un dibattito molto approfondito, ai problemi che sono posti dalla nuova disciplina giuridica che a partire dal 1° gennaio 1976 regolerà la materia e soprattutto alle difficoltà in cui verrà a trovarsi l'azienda dei monopoli dello Stato, in vista della concorrenza alla quale potrà essere esposta nell'ambito del Mercato comune europeo e che dovrà fronteggiare con la struttura attuale. Quest'ultima non con-

sente però all'azienda autonoma la snellezza operativa, la facilità di decisioni, in altri termini la competitività necessaria per trovarsi su un piano di valida parità con le altre organizzazioni che, sul piano comunitario, operano nel campo della produzione e del commercio del tabacco.

È anche noto che la Commissione aveva preso in esame alcune risoluzioni, presentate dalle varie parti politiche, aventi per oggetto la ristrutturazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato. È anche noto che, mentre stavamo esaminando tali risoluzioni, è stata presentata una proposta di legge d'iniziativa del gruppo comunista, avente per oggetto appunto la ristrutturazione dell'azienda autonoma dei monopoli di Stato. Io stesso ero firmatario, insieme ad altri colleghi, di una delle risoluzioni prese in esame dalla Commissione. Comunico ai colleghi che ho già stilato e che mi appresto a presentare, nella giornata di oggi, una proposta di legge che, seguendo le linee della risoluzione a suo tempo presentata, prevede la creazione di una speciale azienda di Stato denominata Azienda dei sali e dei tabacchi, alla quale, pur rimanendo azienda di Stato, vengono in larga misura estese, sul piano contabile, tecnico e della struttura amministrativa, le normative che regolano le imprese private. Fra le varie forme possibili noi abbiamo scelto nella proposta di legge – lo dico, perché mi sembra doveroso informare i colleghi della Commissione – quella dell'organo impresa, con rappresentanza autonoma, ma senza personalità giuridica. In tal modo pensiamo che verrà realizzata da un lato una struttura, avente la massima rapidità decisionale e la maggiore operatività nel campo della produzione e della commercializzazione dei tabacchi; dall'altro lato riteniamo che tale organo, pure avendo un consiglio di amministrazione – ma non personalità giuridica – resterà legato alla pubblica amministrazione per quanto attiene alle attività con un carattere più strettamente amministrativo.

Intanto, però, nasce l'esigenza di regolare in via transitoria, finché non si avrà la ristrutturazione dell'azienda dei monopoli, la materia per adeguarla alla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970: questo è appunto l'oggetto del disegno di legge attualmente al nostro esame. Il provvedimento – che consta di sette articoli – stabilisce, innanzi tutto, in deroga alla normativa vigente, la facoltà per chiunque di introdurre in Italia e di distribuire all'ingrosso tabacchi lavorati di provenienza comunitaria. Naturalmente la amministrazione dei monopoli di Stato non perderà per nulla la possibilità di continuare ad esercitare l'importazione e la commercializzazione dei tabacchi manufatturati di provenienza comunitaria, sulla base di accordi contrattuali con le varie ditte interessate.

Stabilendo questa possibilità di importazione, ne consegue l'esigenza di modificare le vigenti tabelle fiscali per la parte che riguarda « la quota di distribuzione » in modo – precisa la relazione che accompagna il disegno di legge – che il ricavo del fornitore comprenda anche il costo della distribuzione, la cui misura sarà concordata contrattualmente tra l'azienda di Stato e le ditte estere ». In relazione, poi, ai diversi destinatari (azienda di Stato o ditte estere) si rende, altresì, necessario prevedere specifiche modalità di percezione dei tributi gravanti sui tabacchi lavorati.

Vi sono poi altre norme che affrontano il tema della percezione, in maniera più particolareggiata, ed altre concernenti il coordinamento della legislazione vigente con le norme penali sul contrabbando dei tabacchi.

Queste dunque, onorevoli colleghi, sono le linee essenziali di un provvedimento che – ripeto – costituisce un atto dovuto, in quanto siamo costretti ad adeguarci alla risoluzione della CEE; mi auguro, però, che al più presto si possa arrivare all'auspicata ristrutturazione dell'azienda autonoma dei monopoli di Stato.

Faccio presente che la Commissione giustizia, il cui parere era stato richiesto, ha avanzato delle osservazioni, alcune senz'altro accettabili, altre sulle quali sarà necessario soffermarci brevemente in sede di esame degli articoli. Concludo, quindi, raccomandando agli onorevoli colleghi di approvare questo disegno di legge nei termini in cui è stato predisposto dal Governo, salvo eventuali modifiche tendenti a recepire le osservazioni formulate dalla IV Commissione giustizia.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CESARONI. Con il disegno di legge al nostro esame si concretizza un altro importante passo verso la liberalizzazione della produzione e del commercio dei tabacchi grezzi e lavorati. Questo ulteriore

passo viene a coincidere con una situazione difficile per la nostra azienda di Stato e più in generale con una situazione economica del paese altrettanto difficile.

Il provvedimento, apparentemente di pura e semplice recezione di norme comunitarie (approvate il 21 aprile 1970), rappresenta una vera e propria rivoluzione in un settore del nostro commercio all'ingrosso che da decenni era assoluto monopolio dell'azienda di Stato.

Le conseguenze di questo provvedimento, per il suo carattere e per i prodotti che interessa, non hanno grande rilevanza per la situazione economica del paese, in generale. Esso, però, avrà una rilevanza notevole sull'avvenire dell'azienda dei monopoli di Stato; non vi è dubbio che per la situazione in cui essa oggi si trova, per i ritardi e le incertezze che il Governo ha mostrato e mostra nell'affrontare i problemi di cui essa da anni è stata investita, le conseguenze di questo provvedimento potrebbero essere assai negative. Da qui la assoluta necessità che a tale provvedimento segua un diverso impegno da parte del Governo e della stessa direzione dell'azienda, nell'affrontare i problemi nuovi che si presentano.

Come è ricordato nella relazione che accompagna il disegno di legge, la risoluzione del 21 aprile 1970 del Consiglio delle Comunità economiche europee obbliga i paesi membri, detentori di monopoli a carattere commerciale dei tabacchi manufatturati, a sopprimere i diritti esclusivi di importazione e di commercializzazione all'ingrosso dal 1° gennaio 1976. In precedenza erano state modificate le norme che regolavano la coltivazione dei tabacchi e la lavorazione e commercializzazione dei tabacchi grezzi.

Restano ancora le limitazioni o i diritti di esclusiva nei riguardi dei tabacchi lavorati dei paesi non aderenti alla CEE. Così come resta il monopolio della fabbricazione all'interno del nostro paese e la esclusiva della vendita al minuto dei tabacchi lavorati attraverso le rivendite autorizzate dall'azienda. Non vi è dubbio, però, che presto si andrà verso ulteriori modifiche di questi speciali regimi.

Non è certo compito nostro, oggi, discutere sulla giustezza o meno della risoluzione della CEE del 1970; vogliamo però richiamare l'attenzione del Governo e di tutte le forze politiche sulla situazione attuale e sulle sue possibili conseguenze, in relazione all'adozione dei provvedimenti in discussione. Vogliamo soprattutto richiamare l'attenzione del Governo sui provvedimenti che si rendono indispensabili per evitare che, attraverso un disegno di legge « dovuto », le grosse società multinazionali, che operano nel settore dei tabacchi lavorati, diano un nuovo colpo all'azienda di Stato attraverso una limitazione della sua presenza sul mercato nazionale, creando, altresì, gravi pericoli all'occupazione che l'azienda assicura oggi a quasi 15 mila persone.

Abbiamo più volte fatto rilevare come con la liberalizzazione della produzione del tabacco grezzo e la commercializzazione di esso, si sia determinata da una parte una condizione momentaneamente più favorevole ai produttori di tabacco e, nello stesso tempo, una condizione di difficoltà per la nostra azienda per il reperimento della materia prima necessaria.

E non vi può essere alcun dubbio che il vantaggio oggi offerto dalle industrie straniere ai nostri produttori ha come obiettivo quello di indebolire la presenza della nostra azienda sul mercato. È facile comprendere come ciò non gioverebbe domani alla produzione nazionale se essa fosse dipendente, per la lavorazione e commercializzazione, fondamentalmente dalle industrie straniere.

Non sappiamo se ci si trovi di fronte ad un disegno preordinato ma è certo che a questi risultati porterebbe lo sviluppo della situazione se non subisse una radicale modifica.

D'altra parte il Governo riconosce che la situazione è « destinata ad influire sulla capacità operativa dell'azienda di Stato » e avverte l'esigenza di una sostanziale riforma delle strutture dell'azienda e non solo sul piano tecnico - organizzativo.

Queste esigenze dichiarate nella relazione ci trovano consenzienti.

Mi sia però consentito ricordare che esse, non solo sono state da anni rilevate dal nostro gruppo, l'unico - mi sia consentito dirlo senza peccare di immodestia - che ha sempre prospettato una linea di riforma delle strutture dell'azienda, ma sono state anche sollecitate dal Parlamento sulla base di precisi ordini del giorno.

D'altra parte la risoluzione della CEE è dell'aprile 1970 e quattro anni non sono pochi per affrontare problemi di questa natura.

Nel campo della produzione e dell'acquisto del prodotto greggio sul mercato nazionale abbiamo rilevato più volte la mancanza di una politica verso i produttori e le loro associazioni che li rendesse partecipi, ed ovviamente cointeressati, allo sviluppo di produzioni rispondenti alle esigenze dell'azienda e del mercato.

In questo campo sono state rilevate anche le responsabilità del Ministero della agricoltura per il mancato accoglimento di richieste, avanzate da parte delle associazioni dei tabacchicultori, per la creazione di strutture per le prime trasformazioni e per il conseguente godimento dei contributi FEOGA.

Credo che la necessità di un intervento in questo campo dell'azienda rimane e anzi diviene più urgente.

Il grosso problema, oggi, è ovviamente quello della riforma dell'azienda per renderla competitiva con le aziende straniere.

Noi siamo convinti che la situazione dell'azienda di Stato oggi non è quella necessaria, quella che sarebbe stata possibile se la direzione tecnico-amministrativa e politica di essa si fosse ispirata sempre agli interessi generali del paese.

Riteniamo però, anche per le condizioni di monopolio nelle quali da decenni l'azienda opera, per il patrimonio umano di cui dispone (tecnici, operai, dirigenti), per le sue stesse strutture, che essa costituisca un punto di forza dal quale si può guardare con fiducia all'attività futura.

Il Governo, attraverso gli interventi del Sottosegretario Galli, ha posto, a più riprese, il dilemma della compatibilità di una azienda di Stato (anche se riformata) che produca beni, mantenendo però le sue caratteristiche fondamentali, con le esigenze di competitività che si impongono ad aziende che producono beni, e beni particolari quali sono i tabacchi.

Certo che se nel passato, per esigenze puramente fiscali, non fosse stata creata un'azienda come quella di cui oggi disponiamo, non credo che da parte di alcuno se ne solleciterebbe oggi la creazione.

È fuori di dubbio però che oggi non si può prescindere da essa, dalle sue strutture, giuridiche e produttive, dalle localizzazioni delle aziende che si sono avute nel tempo, dal personale, dal suo stato giuridico, dalle sue capacità.

Ecco allora la necessità e il dovere, cui il Governo avrebbe dovuto da tempo far fronte, di non indugiare ulteriormente nelle proposte pseudo-efficientistiche, che non possono almeno da noi essere accettate, così come non lo sarebbero dai lavoratori.

Ecco allora la necessità di mettere mano alla riforma partendo da alcuni capisaldi che sono stati fatti propri da noi e trasferiti nella nostra proposta di legge numero 3954 e sui quali mi è parso, nelle discussioni delle scorse settimane, concordassero tutti i gruppi.

Tali capisaldi si possono così riassumere:

1) mantenere l'azienda di Stato introducendo serie innovazioni rispetto alle attuali aziende autonome dello Stato (ferrovie, poste e telecomunicazioni, Anas) in considerazione della natura industriale dell'azienda. A questo scopo viene sottolineata l'esigenza della efficienza produttiva e della capacità organizzativa e commerciale per far fronte alla nuova situazione di mercato mettendola nella condizione di piena operatività senza nessun limite di rapporto con il mercato finanziario;

2) collegamento e collaborazione con i produttori di tabacco, con le regioni interessate;

3) necessità che l'azienda operi nel quadro della programmazione nazionale;

4) ampia autonomia del consiglio di amministrazione e controllo della corte dei conti successivo così da non creare intralci burocratici ad una azienda di produzione di beni;

5) mantenimento dello stato giuridico del personale;

6) conferenza annuale di produzione per ciascun settore produttivo così da sollecitare la partecipazione costante, responsabile, democratica, dei lavoratori all'attività dell'azienda.

Questo non vuol dire che noi ignoriamo la esistenza di quei problemi relativi ad una azienda di Stato, con tutti i pregi ed i difetti che le sono propri, e l'esigenza di competitività sul mercato per un prodotto che, oltre tutto, non è essenziale.

Ma di questo i lavoratori sono convinti.

Da qui la necessità che, apportando quelle modifiche legislative che si rendono necessarie per snellire alcune procedure, eliminando anacronistiche norme che accentuano la burocratizzazione degli apparati e delle strutture, democratizzando ogni aspetto dell'attività dell'azienda, si faccia appello alla responsabilità dei lavoratori, dei tecnici e dei dirigenti perché quel contrasto sia superato.

D'altra parte, mi sia consentito rilevarlo, non è che oggi gli stessi problemi non si pongano anche per le aziende che « producono » servizi e anche per molte aziende pubbliche che operano in condizioni diverse dall'azienda di Stato.

Ed è chiaro quindi che la riforma dell'azienda (le sue strutture democratiche, le sue strutture produttive, le condizioni del personale), non può essere realizzata ignorando tutto il discorso che è in atto a proposito dell'efficienza della pubblica amministrazione della moralizzazione di alcuni settori.

Altro aspetto importante che deve essere affrontato subito è quello della distribuzione all'ingrosso dei prodotti del monopolio.

Mi pare – e ciò era ovvio – che i magazzini che oggi distribuiscono i prodotti del monopolio non possono distribuire contemporaneamente i prodotti delle aziende straniere come è detto nell'articolo 1 del disegno di legge.

Ciò non di meno, pare a me, che la distribuzione da parte dei « magazzini » alcuni problemi li pone ad essi dovrebbero essere affrontati subito.

Noi non escludiamo che la distribuzione venga fatta direttamente dall'azienda. Anzi è quello che proponiamo con la nostra proposta di legge. Il che ovviamente impone di risolvere il problema delle strutture dei magazzini, del personale, dei titolari che sono in gran parte lavoratori. Da qui la necessità che si apra con questi un discorso sulla funzione che hanno assolto e che possono assolvere nell'interesse dell'azienda.

La stessa cosa vale per le rivendite.

Noi siamo favorevoli al mantenimento dell'esclusiva. Non vogliamo una ulteriore polverizzazione del commercio al minuto.

Da qui la necessità che la nuova azienda di Stato, che deve nascere dalla riforma, conduca una diversa politica verso i produttori di tabacco e verso tutti coloro che sono impegnati nella distribuzione dei prodotti lavorati.

Ovviamente non può essere sottovalutata l'importanza anche dei rapporti che l'azienda stabilirà con i produttori stranieri per l'importazione dei prodotti lavorati.

Qui occorre però tener presente che la stessa importazione da parte dell'azienda di prodotti lavorati non può mai prescindere dagli indirizzi produttivi che si intendano affermare e svluppare nell'azienda di Stato.

Non vorremmo che condizioni favorevoli sul piano strettamente economico da parte delle industrie straniere rallentassero in qualche modo l'impegno della direzione dell'azienda e del Governo ad adeguarsi alle esigenze di competitività sul mercato.

Così come riteniamo che debba subito essere prestata maggiore attenzione alla esportazione dei nostri prodotti lavorati.

In questo campo non vogliamo continuare ad essere un paese sottosviluppato che esporta prodotti greggi e li reimporta finiti, così come è avvenuto in questi ultimi anni con conseguenze negative anche sulla bilancia dei pagamenti.

Ecco perché riteniamo di grande importanza considerare oggi attentamente le esigenze dei lavoratori del monopolio e valutare attentamente le loro proposte che riteniamo rappresentino un elemento positivo e di grande forza per la futura attività dell'azienda.

Concludendo, vorrei ribadire la nostra ferma critica sul modo come è stata diretta l'azienda in questi anni soprattutto dal momento in cui la risoluzione della CEE poneva chiari termini per la liberalizzazione prima della produzione e del commercio del tabacco greggio, poi del commercio all'ingrosso del tabacco lavorato.

Riteniamo che non si sia trattato solo di negligenza ed incapacità, bensì di chiare scelte intese a ridurre la presenza dell'azienda sul mercato italiano: a mantenerla nulla sul mercato internazionale, a lasciare, invece, spazio libero alle società straniere. Riteniamo che si debbano adottare subito quei provvedimenti concordati con i sindacati per quanto attiene alle assunzioni, ai turni di lavoro, alla piena e razionale utilizzazione delle macchine e degli impianti.

Occorre accelerare i tempi per i nuovi investimenti ed in particolare per la costruzione e il rammodernamento delle manifatture di Bari, Catania, Lucca, Lungro, Scafati.

Chiediamo inoltre che si ponga subito all'ordine del giorno della nostra Commissione la proposta di legge n. 3954 d'iniziativa del gruppo comunista.

Queste considerazioni non ci consentono di dare voto favorevole al provvedimento. La nostra astensione vuol significare oltre che disapprovazione della politica condotta dall'azienda e dal Governo in questo campo, soprattutto sollecitazione perché si rea-

lizzi quella riforma che tutti consideriamo indispensabile e non più rinviabile.

Il provvedimento è un atto dovuto e su di esso noi concordiamo; problemi importanti e nuovi si pongono però di fronte all'azienda e possono essere risolti non soltanto adottando le misure urgenti e contingenti alle quali abbiamo fatto più volte riferimento, ma anche e soprattutto mettendo mano immediatamente alla riforma dell'azienda. Per questo sollecitiamo la discussione della proposta di legge presentata dal gruppo comunista. Ci auguriamo che anche gli altri gruppi – d'altra parte il Presidente ci ha dato notizia di una iniziativa analoga della democrazia cristiana – presentino le loro proposte, in modo che si possa al più presto arrivare ad un confronto e quindi a delle disposizioni che meglio rispondano alle esigenze della azienda.

SANTAGATI. Indubbiamente non possiamo essere molto soddisfatti dello stillicidio legislativo che ci porta, non soltanto per la materia in oggetto, ad approvare provvedimenti del tutto frammentari, denominati provvedimenti tampone o di pronto soccorso. Sembra quasi che il Parlamento stia diventando un surrogato della Croce rossa

Noi avremmo gradito che il discorso, che era stato iniziato attraverso l'ampia relazione del sottosegretario di Stato onorevole Galli e che aveva portato alla presentazione delle risoluzioni da parte dei gruppi politici, avesse potuto coagularsi intorno ad un documento globale, che avrebbe potuto risolvere problemi che da lungo tempo sono all'ordine del giorno del Parlamento. Sulla base degli accordi comunitari dal 1° gennaio 1970 l'Italia, dopo le lunghe proroghe ottenute, dovrà adeguarsi alle direttive comunitarie in materia di liberalizzazione del commercio dei prodotti soggetti a monopolio.

Orbene, il provvedimento al nostro esame è il classico topolino partorito dalla non meno classica montagna. Il disegno di legge fa riferimento ad una risoluzione approvata dal Consiglio delle Comunità economiche europee il 21 aprile 1970. Tale risoluzione ci obbliga a sopprimere i diritti esclusivi di importazione e di commercializzazione all'ingrosso a far data dal 1° gennaio 1976: stiamo provvedendo *in extremis*, mentre abbiamo avuto ben cinque anni per regolamentare la materia. Ormai siamo abituati a questo metodo e non possiamo far altro che registrare il fenomeno e dolerci, semmai, che anche il disegno di legge che stiamo discutendo arrivi all'ultimo minuto, con una visione parziale nei confronti del più grosso e complesso problema della liberalizzazione dei prodotti soggetti a monopolio.

Il disegno di legge non avrà, se non viene raccordato con le decisioni che abbiamo preso, dei benefici effetti per l'azienda dei tabacchi: se non si provvede ad una sostanziale riforma delle sue strutture tutto quello che facciamo o che faremo non risolverà i problemi di fondo e di struttura. Non siamo in sostanza tranquilli di fronte a stralci di questo genere, in ordine alle prospettive di fondo relative alla ristrutturazione dell'azienda. Tutto questo ci preoccupa, tanto più che – ne siamo sicuri – saremo messi ancora nella condizione di affrontare i problemi di fondo all'insegna della fretta, che non è certo molto buona consigliera perché non consente di formulare i testi legislativi con i requisiti dovuti.

In secondo luogo noi constatiamo – dobbiamo rammaricarci anche di questo – che i problemi non trovano una collocazione consona agli interessi della nostra politica comunitaria: se è vero che stiamo cercando di metterci in regola con le norme della Comunità economica europea, è anche vero che non siamo in regola con la concorrenza. È chiaro che, quando non ci sarà più il monopolio a coprire tutte le nostre lacune, rimarrà soltanto la vecchia regola economica della competitività, cioè della nostra capacità di battere la concorrenza altrui. Se questo non avvenisse, saremmo destinati a trasformare il nostro organismo in un vero e proprio « lazzaretto », al quale dovremmo conferire sovvenzioni e appoggi continui, come avviene per tante aziende malate attraverso la GEPI o gli altri tipi di sovvenzione, che hanno finito con il far crescere a dismisura il *deficit* del bilancio statale.

Noi non possiamo più permetterci il lusso di perdere e di prendere tempo in questa materia, perché non siamo più nelle condizioni di offrire al consumatore prodotti in regime di monopolio, quindi con una scelta obbligata. È chiaro che oggi ci mettiamo in una posizione di competitività, di alternativa: soltanto attraverso la bontà del prodotto e, quindi, la validità delle strutture dell'azienda ci possiamo met-

tere a confronto con i prodotti delle nazioni comunitarie.

Premesso tutto ciò, non vorrei scendere nei particolari del disegno di legge, perché – ripeto – o lo si muta integralmente, ed allora potrebbe venirne fuori qualcosa di più serio, o lo si accetta nella misura in cui lo si considera soltanto un fatto marginale, episodico e comunque transitorio, dettato dall'urgenza per l'avvicinarsi della scadenza del 1° gennaio 1976.

Potremmo suggerire alcune norme migliorative – soprattutto in relazione ad alcuni aspetti specifici della distribuzione – ma pensiamo che il Governo da come ha impostato il discorso e, data la natura del tutto transitoria del provvedimento, non abbia gran voglia di ascoltare i nostri suggerimenti.

D'altro canto, pur non sentendocela di votare a favore del disegno di legge, non pensiamo che si debba *a priori* essere contrari, sia perché non vogliamo precluderci ulteriori possibilità in un discorso che è appena iniziato, sia perché non vogliamo dare l'impressione di non voler recepire la risoluzione della CEE.

Per queste ragioni preannuncio che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà, sperando, nel contempo, che non vadano deluse le attese per quelli che dovranno essere i provvedimenti di fondo. Speriamo che da questo primo avvio, piuttosto insoddisfacente, possa venir fuori un discorso più responsabile e più completo, anche se più complesso, per tutto quanto attiene alla materia, ben più vasta, della liberalizzazione dei prodotti del monopolio.

SPINELLI. Il disegno di legge che stiamo esaminando è la diretta conseguenza di una risoluzione della CEE, alla quale l'Italia, in quanto paese membro, si deve necessariamente adeguare.

Penso che l'aspetto più importante, quindi, sia quello di valutare come i Governi che si sono succeduti e l'amministrazione del monopolio abbiano gestito certi tipi di accordi comunitari, quale quello della liberalizzazione delle coltivazioni, e perché alcuni accordi, che potevano produrre effetti positivi, li abbiano prodotti invece negativi.

Pur mantenendo queste riserve, non trovo alcuna difficoltà a votare a favore di questo provvedimento; con questo disegno di legge, infatti, passiamo dalle parole ai fatti: questo provvedimento ci fa toccare con mano i problemi che stanno scoppiando, che investono la produzione, il commercio all'ingrosso e, più in generale, la competitività dell'azienda stessa. Sono problemi più volte accennati da tutti i gruppi; non sappiamo – né ha importanza – chi sia stato il primo o il secondo ad affrontare tali questioni, sappiamo solo che da parte del gruppo socialista si è seguita una linea di coerenza che oggi riconosciamo più che mai valida.

Pensiamo che sia stato meglio non aver cercato una soluzione affrettata e transitoria, perché oggi che molti gruppi hanno presentato le loro proposte, essendo libero il terreno, si potrà arrivare più facilmente ad una sintesi migliore.

Bisogna procedere rapidamente a mettere mano alla riforma dell'azienda; a questo proposito vorremmo sapere dal Governo, se avverte la necessità di affrontare urgentemente il problema e quali siano le sue intenzioni e i suoi progetti. Il disegno di legge al nostro esame rende la ristrutturazione dell'azienda più urgente che mai, perché, liberalizzando il settore del commercio all'ingrosso, dal 1 gennaio 1976 ciascun produttore straniero potrà venire in Italia e costruire i propri depositi all'ingrosso. Certo la permanenza della privativa, che ci permette di non abolire del tutto certi contatti fra azienda e produttori esteri, ci lascia per il momento un po' di respiro.

Io credo che questo sia condizionato dalle strutture che l'azienda può offrire. Non è escluso che i produttori stranieri possano servirsi della rete di distribuzione della stessa azienda dei monopoli di Stato.

In ogni caso – e torno a porre qui un problema che si è già dibattuto più di una volta – è opportuna la permanenza dell'attuale situazione o è meglio invece la gestione diretta da parte dell'azienda? Per sciogliere questo nodo non basta un articolo di legge: è necessario che già da ora il Ministero appresti un completo studio su che cosa comporterebbe la gestione diretta e su quali sarebbero le prospettive da entrambi i punti di vista.

Riguardo al costo di distribuzione che si dice inferiore a quello francese, è chiaro che tale costo va riferito alla situazione di mercato. Se è vero che in Francia i costi sono maggiori, è anche vero che lì la situazione di mercato è nettamente diversa da quella del mercato italiano.

Concludendo, spetta al Governo scartare o accogliere tutte le indicazioni che abbiamo dato, anche sulla base di esperienze fatte da altri paesi. Bisogna mettersi però nella condizione di operare al più presto, proprio perché lasciare tale stato di incertezza è la peggiore soluzione che si possa adottare.

Vorrei rivolgere una sola domanda all'onorevole sottosegretario di Stato: che cosa vuol dire tabacchi lavorati di provenienza dalla Comunità? Che cosa vuol dire « di provenienza »? Provenienza dei prodotti fabbricati in Francia e importati in Italia? È questo che la norma comunitaria vuole? Abbiamo dei dubbi su questo e li esprimiamo alla luce delle stesse norme comunitarie e riteniamo che il problema debba essere affrontato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Come relatore desidero anzitutto ringraziare gli onorevoli colleghi intervenuti per l'apporto dato alla discussione. Vorrei constatare che nella sostanza, sia pure con articolate e diversificate posizioni, c'è un certo riconoscimento dell'esigenza di provvedere in questa materia. Siamo tenuti ad adeguarci alle disposizioni comunitarie con il disegno di legge che il Governo ha presentato al nostro esame.

Avevo detto, iniziando, che è da tutti riconosciuta l'esigenza di una rapida ristrutturazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e io credo che la materia potrà venire al più presto all'esame della Commissione.

Devo dire che, per quanto riguarda il gruppo della democrazia cristiana a cui appartengo, noi concordiamo con l'esigenza della ristrutturazione, riteniamo però che non siano applicabili le norme tradizionalmente applicate all'amministrazione autonoma né alle aziende dotate di più ampie autonomie amministrative. La soluzione sarebe quella di un'impresa-organo con rappresentanza propria, e in questi termini noi abbiamo elaborato una proposta di legge che prevede che l'azienda abbia i compiti istituzionali della produzione e della commercializzazione dei tabacchi e dei sali così all'interno come all'estero, sia in forma diretta sia attraverso organismi consorziali. Abbiamo previsto che il consiglio di amministrazione sia composto da un certo numero di tecnici. Il consiglio generale sarà presieduto dal ministro, con una rappresentanza del personale e con una larga rappresentanza delle amministrazioni dell'azienda con la collaborazione di alcuni tecnici ed esperti e con consiglieri di Stato e avvocati di Stato. Abbiamo considerato opportuno che fosse mantenuto al personale l'ordinamento giuridico e il trattamento economico degli impiegati dello Stato; abbiamo previsto che i rappresentanti del personale siano eletti regolarmente con il sistema diretto proporzionale, secondo un sistema che il ministro dovrà adottare, sentite anche le organizzazioni sindacali cui aderiscono i dipendenti dell'azienda.

Abbiamo riconosciuto anche noi che lo stato giuridico e il trattamento economico del personale deve continuare ad essere quello regolato dalle norme per il personale statale e da quelle particolari vigenti per i dipendenti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Abbiamo anche convenuto che debba darsi, però, al consiglio di amministrazione la possibilità di derogare a quell'ordinamento, in vista della particolare specialità dei rapporti e delle particolari esigenze di reclutamento del personale, che possono postulare sistemi di selezione e di valutazione dell'efficienza professionale diversi da quelli in vigore per l'assunzione del personale della pubblica amministrazione statale. Abbiamo naturalmente ripartito le competenze fra il consiglio di amministrazione e il consiglio generale. A quest'ultimo sono rimesse le funzioni di più grande rilievo (bilancio, regolamento di gestione, pianta organica, deroghe al trattamento del personale, allorché siano proposte dal consiglio di amministrazione nei termini che ho precisato, per particolari esigenze dell'azienda). Abbiamo previsto che l'azienda abbia la possibilità di compiere tutte le operazioni necessarie al proprio miglioramento e alla propria gestione, compresa l'emissione di obbligazioni garantite dallo Stato. Abbiamo identificato, insomma, una struttura che non è quella tradizionale dell'azienda di Stato; non si tratta nemmeno di un ente pubblico staccato dallo Stato e avente personalità giuridica propria. In altri termini, non abbiamo identificato una impresa-organo, avente personalità giuridica propria, ma una struttura mista, che a nostro giudizio consentirà la operatività necessaria per la snellezza di decisioni, in ultima analisi per la competitività ritenuta da tutti necessaria perché la azienda dei monopoli di Stato non muoia

nell'atto in cui verrà a scontrarsi, sul piano della produzione e della commercializzazione, con altri organismi eventualmente meglio organizzati e più potenti, che operano nel campo comunitario.

Ho voluto anch'io come del resto ha fatto l'onorevole Cesaroni, esprimere le linee della proposta di legge che mi appresto a presentare. È una proposta di legge che ribadisce una linea sulla quale la nostra Commissione si è trovata concorde. Ci saranno problemi di valutazione, forse, in ordine alla distribuzione diretta o meno. Penso comunque che le proposte di legge che sono state e che verranno presentate sull'argomento possano essere al più presto prese in esame dalla nostra Commissione.

Sul testo del disegno di legge al nostro esame non vi sono state sostanzialmente delle critiche. In particolare, la normativa richiamata all'articolo 1 potrà ridurre gli inconvenienti derivanti dal primo impatto con la realtà concorrenziale nel campo internazionale. C'è anche una norma relativa al pagamento dell'IVA sulla base del prezzo di vendita. È questa una deroga molto opportuna. Vi è poi la potestà del ministro di stabilire le modalità di distribuzione dei contrassegni, in relazione ai diversi tipi di marche. La dizione dell'articolo 4 non esclude che anche all'azienda possa essere riservata qualche funzione nel settore. Il sistema di distribuzione può anche comprendere – e ne facciamo auspicio – la partecipazione dell'azienda mediante l'affidamento della distribuzione dei contrassegni. Ciò avrebbe degli effetti collaterali da non trascurare. Vi sono poi le norme che attengono ai controlli doganali. Si prevede che non se ne possa prescindere, ma che si possa effettuare una visita o un riscontro parziale. Vi sono infine le norme penali. Mi sembra che molto opportunamente l'articolo 6 chiarisca che ai reati relativi a questa materia si applicano esclusivamente le norme del titolo in cui sono trattate le sanzioni penali del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

La IV Commissione giustizia, esprimendo parere favorevole, suggerisce di sopprimere le parole « vistate dal Ministro delle finanze » dell'articolo 2 e di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6. Per quanto riguarda il primo emendamento è evidente che le tabelle acquistano autenticità perché sono inserite in un testo legislativo. Accolgo quindi il parere espresso dalla IV Commissione giustizia e propongo che la nostra Commissione modifichi l'articolo 2 in quel senso.

Anche la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 6 è accoglibile. La IV Commissione giustizia fa rilevare, infatti, che la materia è trattata dall'articolo 2 del codice penale e che è opportuno che continui ad essere regolata da quella norma.

Per il resto, la IV Commissione giustizia ha prospettato quale avrebbe potuto essere l'interpretazione da dare alle norme penali in rapporto ad un altro disegno di legge in corso di esame, ma ha aggiunto che non possono nascere problemi di interferenza.

Concludo raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In primo luogo ringrazio il presidente della Commissione per l'ampia, esauriente e precisa relazione, nonché i colleghi che sono intervenuti.

Come è stato giustamente affermato, il disegno di legge al nostro esame rappresenta un atto dovuto, per il fatto che il nostro paese partecipa a pieno titolo alla Comunità economica europea e, nell'ambito di questo quadro, intende applicare anche le risoluzioni che provengono dagli organi comunitari. Non è esatto, però, quanto ha affermato l'onorevole Santagati, cioè che si tratta di qualcosa di empirico, di un provvedimento tampone. Si tratta invece di un provvedimento che ha una sua logica, limitata ma compiuta. Si tratta di tradurre in termini legislativi la risoluzione della Comunità economica europea. Non mi sembra rilevante il tempo. È vero che la risoluzione della Comunità economica europea risale all'aprile del 1970, ma, quand'anche avessimo approvato il provvedimento un anno o due fa, sarebbe entrato in vigore ugualmente dal 1° gennaio 1976. Non è che stiamo rincorrendo affannosamente un limite temporale: stiamo affrontando il problema nelle immediate vicinanze temporali del termine che ci è stato posto, ma con piena validità, per un provvedimento che entrerà in vigore dal 1° gennaio 1976. Si tratta certamente di un primo provvedimento immediato, della dimensione giuridico-formale per quanto concerne la liberalizzazione del commercio all'ingrosso, in conseguenza della risoluzione comunitaria. È un provvedimento che ha in sé una sua compiutezza e una sua validità.

Mi rallegra il fatto che questo principio sostanziale sia stato accolto.

I problemi sollevati da questa risoluzione non possono essere risolti dal disegno di legge al nostro esame che costituisce solo una prima, ma parziale risposta. Indubbiamente, in futuro, liberalizzando il commercio all'ingrosso, saremo sottoposti, più che in passato, alla pressione della concorrenza internazionale. Non bisogna però credere che questo disegno di legge sia rivoluzionario, e che ponga fine al monopolio di Stato; per certi aspetti il monopolio è finito da parecchio tempo, forse in modo rigoroso non c'è mai stato, perché l'importazione della produzione straniera, finora, non è stata determinata dall'esclusiva volontà dell'azienda di Stato, ma dalle scelte qualitative e di prezzo – questo secondo aspetto gioca in un modo strano – dei consumatori.

Si dice che in Francia le cose siano diverse per ciò che concerne il rapporto produzione nazionale-importazione. Credo che non si possa dare una risposta in termini matematici a questo fenomeno, perché in Francia il consumatore francese fa, nella sua libertà di gusto, una scelta diversa da quella del consumatore italiano; si crea, quindi – lo stesso avviene nel mercato delle automobili – un gusto differenziato da luogo o luogo, da regione a regione, da stato a stato.

Non ci troveremo in futuro, quindi, in una situazione totalmente rovesciata, bensì di fronte ad una accentuazione della pressione competitiva delle ditte multinazionali. Il problema fondamentale sarà quello di rispondere adeguatamente a questa maggiore pressione.

Vorrei aggiungere – esulando forse dal contenuto specifico di questo disegno di legge – che ci dobbiamo guardare dall'utopia di credere che la risposta a tutti i problemi possa essere rappresentata unicamente da una legge di riforma dell'azienda di Stato. Certo, una riforma delle strutture giuridico-formali è importante, anche per aggiornarle con la nuova realtà che si va formando, ma non c'è dubbio che oltre all'aspetto giuridico-formale, è importante sottolineare l'aspetto gestionale, che inerisce agli atti, alle decisioni da prendere giorno per giorno, in condizioni veramente singolari. L'azienda di Stato si trova infatti, nella condizione di non poter fissare i prezzi dei propri prodotti e nella condizione – caso unico al mondo – di utilizzare i propri impianti per un solo turno, mentre le società internazionali concorrenti li sfruttano per due o tre turni, secondo la domanda del mercato e la consistenza delle giacenze. A questo proposito vorrei replicare all'onorevole Cesaroni, il quale sosteneva la necessità di nuovi investimenti, che prima di ciò dobbiamo sforzarci di utilizzare meglio gli impianti attualmente esistenti, altrimenti non potremo mettere l'azienda di Stato in condizioni di competitività.

Il terzo aspetto particolare è rappresentato dal fatto che l'azienda di Stato si trova ad agire in un mercato di fatto liberalizzato – e fra poco anche di diritto – senza poter avere una politica salariale autonoma. Ma come fa un'azienda, quando non è in grado di gestire questo elemento così importante, a reggere alla concorrenza? Questi sono, dunque, i problemi che dobbiamo affrontare.

Vorrei ora rispondere – lo faccio con profonda convinzione personale – ad un'affermazione veramente grave fatta dall'onorevole Cesaroni. Può darsi che errori ci siano stati, anche se devo dire che è molto più facile giudicarli *ex post* che prevenirli, ma escludo nella maniera più ferma che ci sia stata una scelta per limitare, a vantaggio della concorrenza straniera, le attività del monopolio.

CESARONI. Deve respingerla per forza, perché lei è il sottosegretario di Stato.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho già detto che non respingo la sua affermazione per dovere di ufficio, ma per profonda convinzione personale.

Ho già affermato che valutare il problema sotto il solo aspetto legislativo è necessario, ma non sufficiente, perché si deve considerare anche l'aspetto gestionale. Molto opportunamente l'onorevole Cesaroni ha fatto un accenno alle esportazioni; io ora vorrei informare la Commissione di alcuni atti concreti presi, nonostante non trovassero, in termini legislativi, una loro collocazione giuridica precisa. Si tratta di atti, concernenti l'esportazione del sale.

Noi siamo preoccupati per le giacenze di sale e siamo preoccupati per l'inutilizzo delle possibilità di produzione delle nostre saline sia marine sia di ebollizione, che hanno tutte le caratteristiche per essere sviluppate, mentre ci sono sul mercato internazionale delle possibilità di collocazione del nostro sale.

Il consiglio di amministrazione, riunitosi ieri sera, ha preso la decisione di autorizzare i direttori generali, fissando certi

plafonds, a trattare e a concludere ogni possibilità di esportazione di sale.

SPINELLI. Nel febbraio 1973 (lei non era ancora sottosegretario di Stato), quando si discusse la famosa legge n. 10, il problema della esportazione del sale fu sottolineato da questa Commissione in modo notevole.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I problemi sono anche delle grandi impostazioni, ma soprattutto delle modalità ultime. Quando i grossi consumatori stranieri – talvolta addirittura a livello di Governo – si trovano di fronte un funzionario che non può concludere senza prima aver sentito il consiglio di amministrazione, è chiaro che preferiscono rivolgersi altrove, per esempio in Francia, dove possono concludere immediatamente: talvolta una settimana di tempo è molto importante.

Mi sono preso la responsabilità di dire: noi vi fissiamo dei limiti ed entro questi limiti in cui vi muoverete risponderete *a posteriori*.

Per quanto riguarda i tabacchi ci sono alcuni Stati che si sono rivolti al monopolio per delle consulenze, nel senso industriale, per installare degli impianti, magari nazionalizzati. Noi nel nostro attuale ordinamento non abbiamo possibilità di effettuare tali consulenze: un funzionario del monopolio, se dovesse progettare una manifattura di tabacchi per un altro Stato, o gli regalerebbe il progetto oppure non glielo potrebbe fare, con tutte le conseguenze relative. Questo per dimostrare che quello che talvolta mi è stato attribuito come una reticenza, nasceva dalla osservazione di questo problema che secondo me rientra nella dimensione competitiva.

Assicuro l'onorevole Spinelli che il problema dell'urgenza è recepito dal Governo tanto che si sta apprestando, non solo uno studio, ma anche un disegno di legge per affrontare in modo particolare il problema della distribuzione all'ingrosso.

In riferimento ad uno degli elementi emergenti e cioè se la gestione debba essere diretta o mediata, il problema deve essere studiato alla luce sia dei costi sia dei costi in relazione alla convenienza economica globale, ma a questo proposito richiamo le osservazioni che ho avuto occasione di fare in sede di comunicazioni sui problemi del monopolio.

Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Spinelli a proposito dei tabacchi di provenienza dai paesi comunitari, non credo che esista un problema di ordine legislativo perché per i tabacchi così come per le carni, per gli zuccheri e per altri prodotti noi siamo tenuti ad importare quello che è di provenienza dei paesi comunitari. E se anche un prodotto, o un bene qualsiasi, manufatto o confezionato al di fuori dei paesi comunitari, fosse recepito, « nazionalizzato », e se ci fosse venduto da un'azienda francese nella correttezza formale della legislazione doganale non potremmo condurre alcun controllo a monte sulla dimensione comunitaria della produzione. Credo che allo stato delle cose noi possiamo soltanto verificare che le importazioni abbiano tutti i crismi formali che attestano la provenienza da paesi comunitari, anche se l'origine può non essere comunitaria.

Ringrazio gli onorevoli colleghi e raccomando la più sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'importazione nel territorio della Repubblica di tabacchi lavorati (voce doganale 24. 02) di provenienza dai Paesi delle Comunità economiche europee, destinati ad essere introdotti in depositi di distribuzione all'ingrosso, diversi da quelli dell'amministrazione dei monopoli di Stato.

L'importazione può essere effettuata soltanto per prodotti che siano stati preventivamente inseriti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, nelle tabelle di cui al successivo articolo 2. Non possono essere importati tabacchi in condizionamenti diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

L'istituzione dei depositi di cui al primo comma è soggetta ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i criteri e le modalità per l'autorizzazione all'istituzione dei depositi, le modalità da osservare per la circolazio-

ne dei prodotti importati, nonché le forme di controllo da eseguire sui depositi e sulla circolazione dei prodotti medesimi, con particolare riguardo all'accertamento della legittimità della provenienza e destinazione di essi.

La vendita al pubblico dei tabacchi lavorati importati ai sensi del presente articolo deve essere effettuata con i sistemi di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

SPINELLI. Sappiamo dell'urgenza della approvazione di questo provvedimento. Abbiamo ascoltato la risposta non convincente del Governo. Noi approviamo questo articolo perché diamo molta importanza ai contatti che avvengono a livello internazionale. Approviamo il provvedimento, ma ci riserviamo di approfondire il nodo al Senato. Dal punto di vista giuridico non esistono problemi, non altrettanto dal punto di vista sostanziale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le tabelle allegate A, B, C, D ed E annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite con quelle annesse alla presente legge, vistate dal Ministro delle finanze.

Accogliendo il parere della IV Commissione giustizia, presento il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « vistate dal ministro delle finanze ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

Per i tabacchi lavorati importati ai sensi del precedente articolo 1 è dovuta una sovrimposta di confine pari all'imposta di consumo di cui alle tabelle annesse alla presente legge, salvo quant'altro eventualmente dovuto a titolo di diritti di confine.

In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. e successive modificazioni, l'imposta sul valore aggiunto per le importazioni e le cessioni fino al commercio al minuto dei tabacchi di cui al precedente comma è dovuta dagli importatori, sulla base del prezzo di vendita, con le modalità e nei termini da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

(*È approvato*).

ART. 4.

La sovrimposta di confine sui tabacchi lavorati importati ai sensi dell'articolo 1 è assolta mediante l'applicazione sui singoli condizionamenti di appositi contrassegni di Stato.

I contrassegni sono acquistati dagli importatori presso l'amministrazione dei monopoli di Stato ed il valore di essi deve essere pagato al momento della consegna, ovvero, previa prestazione di idonee garanzie, entro trenta giorni dalla consegna stessa.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il prezzo di fornitura e le caratteristiche dei contrassegni in relazione ai diversi tipi di tabacchi lavorati, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi stessi, nonché le modalità della distribuzione dei contrassegni agli importatori e le garanzie che devono essere prestate per il pagamento differito del loro valore.

(*È approvato*).

ART. 5.

La facoltà di prescindere dall'eseguire la visita od il riscontro di merci formanti oggetto di operazioni doganali, prevista rispettivamente dagli articoli 59, terzo comma, e 21, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, non può essere esercitata quando la relativa dichiarazione o bolletta doganale riguardi in tutto o in parte tabacchi lavorati importati ai

sensi dall'articolo 1. Resta tuttavia salva in tali casi la possibilità di procedere a visita o riscontro parziale.

Per le operazioni doganali concernenti tabacchi lavorati non sono applicabili le procedure semplificate di accertamento di cui agli articoli da 232 a 237 del predetto testo unico.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

L'articolo 341 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente.

« Ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si applicano esclusivamente le disposizioni le disposizioni di questo titolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, limitatamente alle violazioni accertate fuori degli spazi doganali ».

Le disposizioni dell'articolo 341 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sopra modificato, si applicano, se più favorevoli, anche ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Accogliendo il parere della Commissione giustizia, propongo il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

Pongo in votazione l'ultimo comma di cui ho proposto la soppressione.

(*È respinto*).

L'ultimo comma è pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Sono abrogati l'articolo 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1951, n. 27, e l'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché alle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* non sono stati presentati emendamenti, le porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TABELLA ALLEGATO A.

TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2.463	1.374,29	762,71	400	5.000
2.984	1.620,75	915,25	480	6.000
3.482	1.890,20	1.067,80	560	7.000
3.979	2.160,66	1.220,34	640	8.000
4.477	2.430,12	1.372,88	720	9.000
4.974	2.700,58	1.525,42	800	10.000
5.472	2.970,03	1.677,97	880	11.000
5.969	3.240,49	1.830,51	960	12.000
6.466	3.510,95	1.983,05	1.040	13.000
6.964	3.780,41	2.135,59	1.120	14.000
7.461	4.050,86	2.288,14	1.200	15.000
7.959	4.320,32	2.440,68	1.280	16.000
8.456	4.590,78	2.593,22	1.360	17.000
8.954	4.860,24	2.745,76	1.440	18.000
9.451	5.130,70	2.898,30	1.520	19.000
9.949	5.400,15	3.050,85	1.600	20.000
10.944	5.940,07	3.355,93	1.760	22.000
11.938	6.480,98	3.661,02	1.920	24.000
12.933	7.020,90	3.966,10	2.080	26.000
13.928	7.560,81	4.271,19	2.240	28.000
14.923	8.100,73	4.576,27	2.400	30.000
15.918	8.640,65	4.881,35	2.560	32.000
16.913	9.180,56	5.186,44	2.720	34.000
17.908	9.720,48	5.491,52	2.880	36.000
18.903	10.260,39	5.796,61	3.040	38.000
19.898	10.800,31	6.101,69	3.200	40.000
20.893	11.340,22	6.406,78	3.360	42.000
21.888	11.880,14	6.711,86	3.520	44.000
22.883	12.420,05	7.016,95	3.680	46.000
23.877	12.960,97	7.322,03	3.840	48.000
24.872	13.500,88	7.627,12	4.000	50.000
29.847	16.200,46	9.152,54	4.800	60.000
34.822	18.900,04	10.677,96	5.600	70.000
39.796	21.600,61	12.203,39	6.400	80.000
44.771	24.300,19	13.728,81	7.200	90.000
49.745	27.000,77	15.254,23	8.000	100.000

TABELLA ALLEGATO *B*.

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
730	2.339,83	610,17	320	4.000
763	2.498,70	648,30	340	4.250
806	2.647,56	686,44	360	4.500
849	2.796,42	724,58	380	4.750
893	2.944,29	762,71	400	5.000
1.026	3.003,15	800,85	420	5.250
1.069	3.152,02	838,98	440	5.500
1.122	3.290,88	877,12	460	5.750
1.165	3.439,75	915,25	480	6.000
1.208	3.588,61	953,39	500	6.250
1.251	3.737,47	991,53	520	6.500
1.294	3.886,34	1.029,66	540	6.750
1.348	4.024,20	1.067,80	560	7.000
1.391	4.173,07	1.105,93	580	7.250
1.434	4.321,93	1.144,07	600	7.500
1.477	4.470,80	1.182,20	620	7.750
1.520	4.619,66	1.220,34	640	8.000
1.573	4.758,53	1.258,47	660	8.250
1.616	4.907,39	1.296,61	680	8.500
1.759	4.956,25	1.334,75	700	8.750
1.873	5.034,12	1.372,88	720	9.000
1.926	5.172,98	1.411,02	740	9.250
1.969	5.321,85	1.449,15	760	9.500
2.022	5.460,71	1.487,29	780	9.750
2.075	5.599,58	1.525,42	800	10.000
2.118	5.748,44	1.563,56	820	10.250
2.171	5.887,31	1.601,69	840	10.500
2.224	6.026,17	1.639,83	860	10.750
2.268	6.174,03	1.677,97	880	11.000
2.321	6.312,90	1.716,10	900	11.250
2.374	6.451,76	1.754,24	920	11.500
2.417	6.600,63	1.792,37	940	11.750
2.470	6.739,49	1.830,51	960	12.000
2.523	6.878,36	1.868,64	980	12.250
2.576	7.017,22	1.906,78	1.000	12.500
2.619	7.166,09	1.944,91	1.020	12.750

Segue: TABELLA ALLEGATO *B*.

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2.673	7.303,95	1.983,05	1.040	13.000
2.726	7.442,81	2.021,19	1.060	13.250
2.779	7.581,68	2.059,32	1.080	13.500
2.832	7.720,54	2.097,46	1.100	13.750
2.885	7.859,41	2.135,59	1.120	14.000
2.938	7.998,27	2.173,73	1.140	14.250
2.991	8.137,14	2.211,86	1.160	14.500
3.044	8.276,00	2.250,00	1.180	14.750
3.098	8.413,86	2.288,14	1.200	15.000
3.151	8.552,73	2.326,27	1.220	15.250
3.204	8.691,59	2.364,41	1.240	15.500
3.257	8.830,46	2.402,54	1.260	15.750
3.310	8.969,32	2.440,68	1.280	16.000
3.363	9.108,19	2.478,81	1.300	16.250
3.416	9.247,05	2.516,95	1.320	16.500
3.469	9.385,92	2.555,08	1.340	16.750
3.523	9.523,78	2.593,22	1.360	17.000
3.576	9.662,64	2.631,36	1.380	17.250
3.629	9.801,51	2.669,49	1.400	17.500
3.682	9.940,37	2.707,63	1.420	17.750
3.735	10.079,24	2.745,76	1.440	18.000
3.788	10.218,10	2.783,90	1.460	18.250
3.841	10.356,97	2.822,03	1.480	18.500
3.894	10.495,83	2.860,17	1.500	18.750
3.948	10.633,70	2.898,30	1.520	19.000
4.001	10.772,56	2.936,44	1.540	19.250
4.054	10.911,42	2.974,58	1.560	19.500
4.107	11.050,29	3.012,71	1.580	19.750
4.160	11.189,15	3.050,85	1.600	20.000
4.213	11.328,02	3.088,98	1.620	20.250
4.266	11.466,88	3.127,12	1.640	20.500
4.319	11.605,75	3.165,25	1.660	20.750
4.373	11.743,61	3.203,39	1.680	21.000
4.426	11.882,48	3.241,52	1.700	21.250
4.479	12.021,34	3.279,66	1.720	21.500
4.532	12.160,20	3.317,80	1.740	21.750

Segue: TABELLA ALLEGATO *B*.

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
4.585	12.299,07	3.355,93	1.760	22.000
4.638	12.437,93	3.394,07	1.780	22.250
4.691	12.576,80	3.432,20	1.800	22.500
4.744	12.715,66	3.470,34	1.820	22.750
4.798	12.853,53	3.508,47	1.840	23.000
4.851	12.992,39	3.546,61	1.860	23.250
4.904	13.131,26	3.584,74	1.880	23.500
4.957	13.270,12	3.622,88	1.900	23.750
5.010	13.408,98	3.661,02	1.920	24.000
5.063	13.547,85	3.699,15	1.940	24.250
5.116	13.686,71	3.737,29	1.960	24.500
5.169	13.825,58	3.775,42	1.980	24.750
5.223	13.963,44	3.813,56	2.000	25.000
5.287	14.091,31	3.851,69	2.020	25.250
5.340	14.230,17	3.889,83	2.040	25.500
5.392	14.370,03	3.927,97	2.060	25.750
5.444	14.509,90	3.966,10	2.080	26.000
5.497	14.648,76	4.004,24	2.100	26.250
5.549	14.788,63	4.042,37	2.120	26.500
5.601	14.928,49	4.080,51	2.140	26.750
5.654	15.067,36	4.118,64	2.160	27.000
5.706	15.207,22	4.156,78	2.180	27.250
5.759	15.346,09	4.194,91	2.200	27.500
5.811	15.485,95	4.233,05	2.220	27.750
5.863	15.625,81	4.271,19	2.240	28.000
5.916	15.764,68	4.309,32	2.260	28.250
5.968	15.904,54	4.347,46	2.280	28.500
6.020	16.044,41	4.385,59	2.300	28.750
6.073	16.183,27	4.423,73	2.320	29.000
6.125	16.323,14	4.461,86	2.340	29.250
6.178	16.462,00	4.500,00	2.360	29.500
6.230	16.601,87	4.538,13	2.380	29.750
6.282	16.741,73	4.576,27	2.400	30.000
6.806	18.136,37	4.957,63	2.600	32.500
7.330	19.531,02	5.338,98	2.800	35.000
7.853	20.926,66	5.720,34	3.000	37.500

Segue: TABELLA ALLEGATO *B*.

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
8.377	22.321,31	6.101,69	3.200	40.000
8.900	23.716,95	6.483,05	3.400	42.500
9.424	25.111,59	6.864,41	3.600	45.000
9.948	26.506,24	7.245,76	3.800	47.500
10.471	27.901,88	7.627,12	4.000	50.000
10.995	29.296,53	8.008,47	4.200	52.500
11.519	30.691,17	8.389,83	4.400	55.000
12.042	32.086,82	8.771,18	4.600	57.500
12.566	33.481,46	9.152,54	4.800	60.000
13.090	34.876,10	9.533,90	5.000	62.500
13.613	36.271,75	9.915,25	5.200	65.000
14.137	37.666,39	10.296,61	5.400	67.500
14.661	39.061,04	10.677,96	5.600	70.000
15.184	40.456,68	11.059,32	5.800	72.500
15.708	41.851,32	11.440,68	6.000	75.000
16.231	43.246,97	11.822,03	6.200	77.500
16.755	44.641,61	12.203,39	6.400	80.000
17.279	46.036,26	12.584,74	6.600	82.500
17.802	47.431,90	12.966,10	6.800	85.000
18.326	48.826,55	13.347,45	7.000	87.500
18.850	50.221,19	13.728,81	7.200	90.000
19.373	51.616,83	14.110,17	7.400	92.500
19.897	53.011,48	14.491,52	7.600	95.000
20.421	54.406,12	14.872,88	7.800	97.500
20.944	55.801,77	15.254,23	8.000	100.000

TABELLA ALLEGATO *C*.

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
		COMUNI		
4.990	1.149,66	1.220,34	640	8.000
5.173	1.734,12	1.372,88	720	9.000
5.355	2.319,58	1.525,42	800	10.000
5.528	2.914,03	1.677,97	880	11.000
5.710	3.499,49	1.830,51	960	12.000
6.063	3.913,95	1.983,05	1.040	13.000
6.555	4.189,41	2.135,59	1.120	14.000
7.098	4.413,86	2.288,14	1.200	15.000
7.640	4.639,32	2.440,68	1.280	16.000
8.233	4.813,78	2.593,22	1.360	17.000
8.825	4.989,24	2.745,76	1.440	18.000
9.418	5.163,70	2.898,30	1.520	19.000
10.010	5.339,15	3.050,85	1.600	20.000
10.603	5.513,61	3.203,39	1.680	21.000
11.195	5.689,07	3.355,93	1.760	22.000
11.788	5.863,53	3.508,47	1.840	23.000
12.380	6.038,98	3.661,02	1.920	24.000
12.973	6.213,44	3.813,56	2.000	25.000
13.712	6.241,90	3.966,10	2.080	26.000
14.240	6.481,36	4.118,64	2.160	27.000
14.767	6.721,81	4.271,19	2.240	28.000
15.295	6.961,27	4.423,73	2.320	29.000
15.822	7.201,73	4.576,27	2.400	30.000
16.877	7.681,65	4.881,35	2.560	32.000
17.932	8.161,56	5.186,44	2.720	34.000
18.987	8.641,48	5.491,52	2.880	36.000
20.042	9.121,39	5.796,61	3.040	38.000
21.097	9.601,31	6.101,69	3.200	40.000
22.152	10.081,22	6.406,78	3.360	42.000
23.207	10.561,14	6.711,86	3.520	44.000
24.262	11.041,05	7.016,95	3.680	46.000
25.316	11.521,97	7.322,03	3.840	48.000
26.371	12.001,88	7.627,12	4.000	50.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*.

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
27.426	12.481,80	7.932,20	4.160	52.000
28.481	12.961,71	8.237,29	4.320	54.000
29.536	13.441,63	8.542,37	4.480	56.000
30.591	13.921,54	8.847,46	4.640	58.000
31.646	14.401,46	9.152,54	4.800	60.000
32.701	14.881,38	9.457,62	4.960	62.000
33.756	15.361,29	9.762,71	5.120	64.000
34.811	15.841,21	10.067,79	5.280	66.000
35.866	16.321,12	10.372,88	5.440	68.000
36.921	16.801,04	10.677,96	5.600	70.000
37.975	17.281,95	10.983,05	5.760	72.000
39.030	17.761,87	11.288,13	5.920	74.000
40.085	18.241,78	11.593,22	6.080	76.000
41.140	18.721,70	11.898,30	6.240	78.000
42.195	19.201,61	12.203,39	6.400	80.000
43.250	19.681,53	12.508,47	6.560	82.000
44.305	20.161,44	12.813,56	6.720	84.000
45.360	20.641,36	13.118,64	6.880	86.000
46.415	21.121,27	13.423,73	7.040	88.000
47.470	21.601,19	13.728,81	7.200	90.000
52.744	24.001,77	15.254,23	8.000	100.000
		ALTRI		
2.905	4.769,58	1.525,42	800	10.000
3.178	5.264,03	1.677,97	880	11.000
3.450	5.759,49	1.830,51	960	12.000
3.733	6.243,95	1.983,05	1.040	13.000
4.005	6.739,41	2.135,59	1.120	14.000
4.278	7.233,86	2.288,14	1.200	15.000
4.550	7.729,32	2.440,68	1.280	16.000
4.823	8.223,78	2.593,22	1.360	17.000
5.105	8.709,24	2.745,76	1.440	18.000
5.378	9.203,70	2.898,30	1.520	19.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*.

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
5.650	9.699,15	3.050,85	1.600	20.000
5.923	10.193,61	3.203,39	1.680	21.000
6.195	10.689,07	3.355,93	1.760	22.000
6.478	11.173,53	3.508,47	1.840	23.000
6.750	11.668,98	3.661,02	1.920	24.000
7.023	12.163,44	3.813,56	2.000	25.000
7.295	12.658,90	3.966,10	2.080	26.000
7.568	13.153,36	4.118,64	2.160	27.000
7.850	13.638,81	4.271,19	2.240	28.000
8.123	14.133,27	4.423,73	2.320	29.000
8.395	14.628,73	4.576,27	2.400	30.000
8.668	15.123,19	4.728,81	2.480	31.000
8.940	15.618,65	4.881,35	2.560	32.000
9.223	16.103,10	5.033,90	2.640	33.000
9.495	16.598,56	5.186,44	2.720	34.000
9.768	17.093,02	5.338,98	2.800	35.000
10.040	17.588,48	5.491,52	2.880	36.000
10.313	18.082,93	5.644,07	2.960	37.000
10.595	18.568,39	5.796,61	3.040	38.000
10.868	19.062,85	5.949,15	3.120	39.000
11.140	19.558,31	6.101,69	3.200	40.000
11.413	20.052,76	6.254,24	3.280	41.000
11.685	20.548,22	6.406,78	3.360	42.000
11.968	21.032,68	6.559,32	3.440	43.000
12.240	21.528,14	6.711,86	3.520	44.000
12.513	22.022,59	6.864,41	3.600	45.000
12.785	22.518,05	7.016,95	3.680	46.000
13.058	23.012,51	7.169,49	3.760	47.000
13.340	23.497,97	7.322,03	3.840	48.000
13.613	23.992,43	7.474,57	3.920	49.000
13.885	24.487,88	7.627,12	4.000	50.000
14.158	24.982,34	7.779,66	4.080	51.000
14.430	25.477,80	7.932,20	4.160	52.000
14.713	25.962,26	8.084,74	4.240	53.000
14.985	26.457,71	8.237,29	4.320	54.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*.

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
15.258	26.952,17	8.389,83	4.400	55.000
15.530	27.447,63	8.542,37	4.480	56.000
15.803	27.942,09	8.694,91	4.560	57.000
16.085	28.427,54	8.847,46	4.640	58.000
16.358	28.922,00	9.000,00	4.720	59.000
16.630	29.417,46	9.152,54	4.800	60.000
16.903	29.911,92	9.305,08	4.880	61.000
17.175	30.407,38	9.457,62	4.960	62.000
17.458	30.891,83	9.610,17	5.040	63.000
17.730	31.387,29	9.762,71	5.120	64.000
18.003	31.881,75	9.915,25	5.200	65.000
18.275	32.377,21	10.067,79	5.280	66.000
18.548	32.871,66	10.220,34	5.360	67.000
18.830	33.357,12	10.372,88	5.440	68.000
19.103	33.851,58	10.525,42	5.520	69.000
19.375	34.347,04	10.677,96	5.600	70.000
19.648	34.841,49	10.830,51	5.680	71.000
19.920	35.336,95	10.983,05	5.760	72.000
20.203	35.821,41	11.135,59	5.840	73.000
20.475	36.316,87	11.288,13	5.920	74.000
20.748	36.811,32	11.440,68	6.000	75.000
21.020	37.306,78	11.593,22	6.080	76.000
21.293	37.801,24	11.745,76	6.160	77.000
21.575	38.286,70	11.898,30	6.240	78.000
21.848	38.781,16	12.050,84	6.320	79.000
22.120	39.276,61	12.203,39	6.400	80.000
22.393	39.771,07	12.355,93	6.480	81.000
22.665	40.266,53	12.508,47	6.560	82.000
22.948	40.750,99	12.661,01	6.640	83.000
23.220	41.246,44	12.813,56	6.720	84.000
23.493	41.740,90	12.966,10	6.800	85.000
23.765	42.236,36	13.118,64	6.880	86.000
24.038	42.730,82	13.271,18	6.960	87.000
24.320	43.216,27	13.423,73	7.040	88.000
24.593	43.710,73	13.576,27	7.120	89.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*.

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
24.865	44.206,19	13.728,81	7.200	90.000
25.138	44.700,65	13.881,35	7.280	91.000
25.410	45.196,11	14.033,89	7.360	92.000
25.693	45.680,56	14.186,44	7.440	93.000
25.965	46.176,02	14.338,98	7.520	94.000
26.238	46.670,48	14.491,52	7.600	95.000
26.510	47.165,94	14.644,06	7.680	96.000
26.783	47.660,39	14.796,61	7.760	97.000
27.065	48.145,85	14.949,15	7.840	98.000
27.338	48.640,31	15.101,69	7.920	99.000
27.610	49.135,77	15.254,23	8.000	100.000
27.883	49.630,22	15.406,78	8.080	101.000
28.155	50.125,68	15.559,32	8.160	102.000
28.438	50.610,14	15.711,86	8.240	103.000
28.710	51.105,60	15.864,40	8.320	104.000
28.983	51.600,05	16.016,95	8.400	105.000
29.255	52.095,51	16.169,49	8.480	106.000
29.528	52.589,97	16.322,03	8.560	107.000
29.810	53.075,43	16.474,57	8.640	108.000
30.083	53.569,89	16.627,11	8.720	109.000
30.355	54.065,34	16.779,66	8.800	110.000
30.628	54.559,80	16.932,20	8.880	111.000
30.900	55.055,26	17.084,74	8.960	112.000
31.183	55.539,72	17.237,28	9.040	113.000
31.455	56.035,17	17.389,83	9.120	114.000
31.728	56.529,63	17.542,37	9.200	115.000
32.000	57.025,09	17.694,91	9.280	116.000
32.273	57.519,55	17.847,45	9.360	117.000
32.555	58.005,00	18.000,00	9.440	118.000
32.828	58.499,46	18.152,54	9.520	119.000
33.100	58.994,92	18.305,08	9.600	120.000
33.373	59.489,38	18.457,62	9.680	121.000
33.645	59.984,84	18.610,16	9.760	122.000
33.928	60.469,29	18.762,71	9.840	123.000
34.200	60.964,75	18.915,25	9.920	124.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*.

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
34.473	61.459,21	19.067,79	10.000	125.000
34.745	61.954,67	19.220,33	10.080	126.000
35.018	62.449,12	19.372,88	10.160	127.000
35.300	62.934,58	19.525,42	10.240	128.000
35.573	63.429,04	19.677,96	10.320	129.000
35.785	63.984,50	19.830,50	10.400	130.000
38.843	68.601,07	21.355,93	11.200	140.000
41.617	73.501,65	22.881,35	12.000	150.000
44.392	78.401,23	24.406,77	12.800	160.000
47.166	83.301,80	25.932,20	13.600	170.000
49.941	88.201,38	27.457,62	14.400	180.000
52.715	93.101,96	28.983,04	15.200	190.000
55.490	98.001,53	30.508,47	16.000	200.000
58.265	102.901,11	32.033,89	16.800	210.000
61.039	107.801,69	33.559,31	17.600	220.000
63.814	112.701,26	35.084,74	18.400	230.000
66.588	117.601,84	36.610,16	19.200	240.000
69.363	122.501,42	38.135,58	20.000	250.000
72.138	127.400,99	39.661,01	20.800	260.000
74.912	132.301,57	41.186,43	21.600	270.000
77.687	137.201,15	42.711,85	22.400	280.000
80.461	142.101,72	44.237,28	23.200	290.000
83.236	147.001,30	45.762,70	24.000	300.000
86.010	151.901,88	47.288,12	24.800	310.000
88.785	156.801,45	48.813,55	25.600	320.000
91.560	161.701,03	50.338,97	26.400	330.000
94.334	166.601,61	51.864,39	27.200	340.000
97.109	171.501,18	53.389,82	28.000	350.000
99.883	176.401,76	54.915,24	28.800	360.000
102.658	181.301,34	56.440,66	29.600	370.000
105.432	186.201,91	57.966,09	30.400	380.000
108.207	191.101,49	59.491,51	31.200	390.000
110.982	196.001,07	61.016,93	32.000	400.000
113.756	200.901,64	62.542,36	32.800	410.000
116.531	205.801,22	64.067,78	33.600	420.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *C*.

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
119.305	210.701,80	65.593,20	34.400	430.000
122.080	215.601,37	67.118,63	35.200	440.000
124.854	220.501,95	68.644,05	36.000	450.000
127.629	225.401,53	70.169,47	36.800	460.000
130.404	230.301,10	71.694,90	37.600	470.000
133.178	235.201,68	73.220,32	38.400	480.000
135.953	240.101,26	74.745,74	39.200	490.000
138.727	245.001,83	76.271,17	40.000	500.000
152.600	269.501,72	83.898,28	44.000	550.000

(*a*) Sono considerati « sigari » ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati integralmente con tabacco naturale.

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

TABELLA ALLEGATO *D*.

SIGARETTI (*b*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
		COMUNI		
4.990	1.149,66	1.220,34	640	8.000
5.173	1.734,12	1.372,88	720	9.000
5.355	2.319,58	1.525,42	800	10.000
5.528	2.914,03	1.677,97	880	11.000
5.710	3.499,49	1.830,51	960	12.000
6.063	3.913,95	1.983,05	1.040	13.000
6.555	4.189,41	2.135,59	1.120	14.000
7.098	4.413,86	2.288,14	1.200	15.000
7.640	4.639,32	2.440,68	1.280	16.000
8.233	4.813,78	2.593,22	1.360	17.000
8.825	4.989,24	2.745,76	1.440	18.000
9.418	5.163,70	2.898,30	1.520	19.000
10.010	5.339,15	3.050,85	1.600	20.000
10.603	5.513,61	3.203,39	1.680	21.000
11.195	5.689,07	3.355,93	1.760	22.000
11.788	5.863,53	3.508,47	1.840	23.000
12.380	6.038,98	3.661,02	1.920	24.000
12.973	6.213,44	3.813,56	2.000	25.000
13.712	6.241,90	3.966,10	2.080	26.000
14.240	6.481,36	4.118,64	2.160	27.000
14.767	6.721,81	4.271,19	2.240	28.000
15.295	6.961,27	4.423,73	2.320	29.000
15.822	7.201,73	4.576,27	2.400	30.000
16.877	7.681,65	4.881,35	2.560	32.000
17.932	8.161,56	5.186,44	2.720	34.000
18.987	8.641,48	5.491,52	2.880	36.000
20.042	9.121,39	5.796,61	3.040	38.000
21.097	9.601,31	6.101,69	3.200	40.000
22.152	10.081,22	6.406,78	3.360	42.000
23.207	10.561,14	6.711,86	3.520	44.000
24.262	11.041,05	7.016,95	3.680	46.000
25.316	11.521,97	7.322,03	3.840	48.000
26.371	12.001,88	7.627,12	4.000	50.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *D*.

SIGARETTI (*b*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
27.426	12.481,80	7.932,20	4.160	52.000
28.481	12.961,71	8.237,29	4.320	54.000
29.536	13.441,63	8.542,37	4.480	56.000
30.591	13.921,54	8.847,46	4.640	58.000
31.646	14.401,46	9.152,54	4.800	60.000
32.701	14.881,38	9.457,62	4.960	62.000
33.756	15.361,29	9.762,71	5.120	64.000
34.811	15.841,21	10.067,79	5.280	66.000
35.866	16.321,12	10.372,88	5.440	68.000
36.921	16.801,04	10.677,96	5.600	70.000
37.975	17.281,95	10.983,05	5.760	72.000
39.030	17.761,87	11.288,13	5.920	74.000
40.085	18.241,78	11.593,22	6.080	76.000
41.140	18.721,70	11.898,30	6.240	78.000
42.195	19.201,61	12.203,39	6.400	80.000
43.250	19.681,53	12.508,47	6.560	82.000
44.305	20.161,44	12.813,56	6.720	84.000
45.360	20.641,36	13.118,64	6.880	86.000
46.415	21.121,27	13.423,73	7.040	88.000
47.470	21.601,19	13.728,81	7.200	90.000
52.744	24.001,77	15.254,23	8.000	100.000
		ALTRI		
2.350	3.789,66	1.220,34	640	8.000
2.945	4.729,58	1.525,42	800	10.000
3.520	5.689,49	1.830,51	960	12.000
4.075	6.669,41	2.135,59	1.120	14.000
4.610	7.669,32	2.440,68	1.280	16.000
5.125	8.689,24	2.745,76	1.440	18.000
5.620	9.729,15	3.050,85	1.600	20.000
6.095	10.789,07	3.355,93	1.760	22.000
6.550	11.868,98	3.661,02	1.920	24.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *D*.

SIGARETTI (*b*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
7.108	12.845,90	3.966,10	2.080	26.000
7.655	13.833,81	4.271,19	2.240	28.000
8.749	15.809,65	4.881,35	2.560	32.000
9.843	17.785,48	5.491,52	2.880	36.000
10.937	19.761,31	6.101,69	3.200	40.000
12.031	21.737,14	6.711,86	3.520	44.000
13.124	23.713,97	7.322,03	3.840	48.000
14.218	25.689,80	7.932,20	4.160	52.000
15.312	27.665,63	8.542,37	4.480	56.000
16.406	29.641,46	9.152,54	4.800	60.000
17.500	31.617,29	9.762,71	5.120	64.000
18.594	33.593,12	10.372,88	5.440	68.000
19.687	35.569,95	10.983,05	5.760	72.000
20.781	37.545,78	11.593,22	6.080	76.000
21.875	39.521,61	12.203,39	6.400	80.000
22.969	41.497,44	12.813,56	6.720	84.000
24.063	43.473,27	13.423,73	7.040	88.000
25.157	45.449,11	14.033,89	7.360	92.000
26.250	47.425,94	14.644,06	7.680	96.000
27.344	49.401,77	15.254,23	8.000	100.000
28.438	51.377,60	15.864,40	8.320	104.000
29.532	53.353,43	16.474,57	8.640	108.000
30.626	55.329,26	17.084,74	8.960	112.000
31.720	57.305,09	17.694,91	9.280	116.000
32.813	59.281,92	18.305,08	9.600	120.000
38.283	69.161,07	21.355,93	11.200	140.000
43.752	79.041,23	24.406,77	12.800	160.000
49.221	88.921,38	27.457,62	14.400	180.000

(*b*) Sono considerati « sigaretti » ai fini della presente classificazione i sigari di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale.

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

TABELLA ALLEGATO *E*.

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (c)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
1.331	5.576,12	1.372,88	720	9.000
1.433	5.857,85	1.449,15	760	9.500
1.536	6.138,58	1.525,42	800	10.000
1.639	6.419,31	1.601,69	840	10.500
1.742	6.700,03	1.677,97	880	11.000
1.844	6.981,76	1.754,24	920	11.500
1.947	7.262,49	1.830,51	960	12.000
2.050	7.543,22	1.906,78	1.000	12.500
2.152	7.824,95	1.983,05	1.040	13.000
2.255	8.105,68	2.059,32	1.080	13.500
2.358	8.386,41	2.135,59	1.120	14.000
2.461	8.667,14	2.211,86	1.160	14.500
2.563	8.948,86	2.288,14	1.200	15.000
2.666	9.229,59	2.364,41	1.240	15.500
2.769	9.510,32	2.440,68	1.280	16.000
2.872	9.791,05	2.516,95	1.320	16.500
2.974	10.072,78	2.593,22	1.360	17.000
3.077	10.353,51	2.669,49	1.400	17.500
3.180	10.634,24	2.745,76	1.440	18.000
3.282	10.915,97	2.822,03	1.480	18.500
3.385	11.196,70	2.898,30	1.520	19.000
3.488	11.477,42	2.974,58	1.560	19.500
3.591	11.758,15	3.050,85	1.600	20.000
3.693	12.039,88	3.127,12	1.640	20.500
3.796	12.320,61	3.203,39	1.680	21.000
3.899	12.601,34	3.279,66	1.720	21.500
4.002	12.882,07	3.355,93	1.760	22.000
4.104	13.163,80	3.432,20	1.800	22.500
4.207	13.444,53	3.508,47	1.840	23.000
4.310	13.725,26	3.584,74	1.880	23.500
4.412	14.006,98	3.661,02	1.920	24.000
4.515	14.287,71	3.737,29	1.960	24.500
4.618	14.568,44	3.813,56	2.000	25.000
4.721	14.849,17	3.889,83	2.040	25.500
4.823	15.130,90	3.966,10	2.080	26.000
4.926	15.411,63	4.042,37	2.120	26.500
5.029	15.692,36	4.118,64	2.160	27.000

Segue: TABELLA ALLEGATO *E*.

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (*c*)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
5.132	15.973,09	4.194,91	2.200	27.500
5.234	16.254,81	4.271,19	2.240	28.000
5.337	16.535,54	4.347,46	2.280	28.500
5.440	16.816,27	4.423,73	2.320	29.000
5.543	17.097,00	4.500,00	2.360	29.500
5.645	17.378,73	4.576,27	2.400	30.000
6.159	18.783,37	4.957,63	2.600	32.500
6.673	20.188,02	5.338,98	2.800	35.000
7.186	21.593,66	5.720,34	3.000	37.500
7.700	22.998,31	6.101,69	3.200	40.000
8.213	24.403,95	6.483,05	3.400	42.500
8.727	25.808,59	6.864,41	3.600	45.000
9.241	27.213,24	7.245,76	3.800	47.500
9.754	28.618,88	7.627,12	4.000	50.000
10.268	30.023,53	8.008,47	4.200	52.500
10.782	31.428,17	8.389,83	4.400	55.000
11.295	32.833,82	8.771,18	4.600	57.500
11.809	34.238,46	9.152,54	4.800	60.000
12.323	35.643,10	9.533,90	5.000	62.500
12.836	37.048,75	9.915,25	5.200	65.000
13.350	38.453,39	10.296,61	5.400	67.500
13.864	39.858,04	10.677,96	5.600	70.000
14.377	41.263,68	11.059,32	5.800	72.500
14.891	42.668,32	11.440,68	6.000	75.000
15.404	44.073,97	11.822,03	6.200	77.500
15.918	45.478,61	12.203,39	6.400	80.000
16.432	46.883,26	12.584,74	6.600	82.500
16.945	48.288,90	12.966,10	6.800	85.000
17.459	49.693,55	13.347,45	7.000	87.500
17.973	51.098,19	13.728,81	7.200	90.000
18.486	52.503,83	14.110,17	7.400	92.500
19.000	53.908,48	14.491,52	7.600	95.000
19.514	55.313,12	14.872,88	7.800	97.500
20.027	56.718,77	15.254,23	8.000	100.000

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

(*Sono approvate*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri » (4036):

Presenti	31
Votanti	18
Astenuti	13
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Castellucci, Cocco Maria, Colucci, Grassi Bertazzi, La Loggia, Lauricella, Macchiavelli, Pavone, Perdonà, Postal, Pumilia, Rende, Sanza, Scarlato, Sgarlata, Simonacci, Spinelli.

Si sono astenuti:

Abelli, Buzzoni, Cesaroni, Chiacchio, Cirillo, Dal Sasso, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Raffaelli, Santagati, Vespignani.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO